



COPIA

COMUNE DI LATERA (Provincia di Viterbo)

Verbale di deliberazione CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n. 45 del 23/09/2020

Oggetto: Tari: Approvazione tariffe tari anno 2020.

L'anno duemilaventi e questo dì ventitre del mese di settembre alle ore 19,00 in Latera nella Sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Signor Di Biagi Francesco - Sindaco

Componenti	Qualifica	Presenti	Assenti
Di Biagi Francesco	Sindaco	s	
Fronio Alessandro	Consigliere	s	
Cesaretti Paolo	Consigliere	s	
Ginanneschi Riccardo	Consigliere	s	
Bonanni Aurora	Consigliere		s
Funghi Alessio	Consigliere	s	
Mandaglio Giuseppe	Consigliere		s
Fiorucci Fabio	Consigliere		s
Montanari Patrizia	Consigliera		s
Dinarelli Mario	Consigliere	s	
Freddiani Elena	Consigliera		s

Presenti 6 Assenti 5

Partecipa il sottoscritto Dr. Tramontana Mariosante Segretario del Comune incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

La seduta è

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Visti i commi da 650 a 654 della legge 147/2013 che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Considerato che:

- Il comma 3 bis, dell'art. 106, D.L. n. 34/2020 ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 30 settembre 2020;
- l'art. 138, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato:
- il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, norma che prevedeva l'approvazione, per l'anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile;
- il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, norma che prevedeva il differimento del termine di cui al comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 al 30 giugno 2020;
- si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui al citato art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Richiamato l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:

«I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.»

Ritenuto, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Vista la deliberazione del C.C. n. 4 del 26.03.2019 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per il 2019;

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 18 del 23/05/2020;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.»

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le

specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Considerato inoltre:

che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. n. 64 del 11 marzo 2020 ha introdotto misure urgenti a carattere nazionale di contenimento del contagio, stabilendo:

- la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuati nell'allegato 1 al medesimo decreto;
- la chiusura di mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
- la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), restando consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio;
- la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 al decreto in parola.

che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. n. 76 del 22 marzo 2020 con il quale sono state sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 al medesimo Dpcm;

che il Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25 marzo 2020, recante la "modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del Dpcm 22/03/2020;

che il comma 660 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che il Comune possa deliberare "ulteriori riduzioni ed esenzioni" rispetto a quelle già previste dalla normativa (comma 659) non necessariamente connesse alla produzione dei rifiuti, quindi consentendone lo scopo sociale, purché le riduzioni stesse siano finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato gettito non sia quindi ripartito sulle altre utenze;

che il quadro normativo risulta estremamente confuso e non è tuttora chiaro quali siano le rispettive competenze e le modalità di finanziamento delle riduzioni che i Comuni andranno ad approvare;

Ritenuto pertanto, in base alle considerazioni esposte nel precedente capoverso, di intervenire prevedendo una riduzione del 25% della quota fissa e variabile delle tariffe Tari per l'anno 2020 da applicare alle utenze non domestiche che durante l'emergenza Covid 19 sono state obbligate alla chiusura temporanea dai sopra citati provvedimenti, dando atto che in base alla deliberazione Arera n. 158/2020 le minore entrate previste in euro 456,13 derivante dall'applicazione delle riduzioni saranno inserite nel piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2020, secondo le modalità stabilite dal Metodo tariffario (MTR) introdotto dall'ARERA e concorreranno a determinare il conguaglio di cui all'art. 107, comma 5, ultimo periodo, del Decreto Legge 17/03/2020, n. 18;

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto il parere favorevole espresso sulla proposta del presente atto in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.49 del D.lgs. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole da parte del Revisore dei Conti;

Con voti favorevoli n. 6, contrari n. == astenuti n.==, su n. 6 consiglieri presenti, resi ed accertati nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

- di approvare per l'anno 2020, le tariffe della TARI già adottate per l'anno 2019 con deliberazione del C.C. n.4 del 25.03.2019, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che ad ogni buon conto sono integralmente riportate nel prospetto che segue:

PROSPETTO TARIFFE

TARIFFE TARI 2020						
Uso domestico						
N. COMP	Domestico residente			Domestico non residente		
	Tariffa base	coefficiente	tariffa applicata	Tariffa base	coefficiente	tariffa applicata
1	2,05	1,00	2,05	2,05	1,00	2,05
2	2,05	1,00	2,05	2,05	1,00	2,05
3	2,05	1,00	2,05	2,05	1,00	2,05
4	2,05	1,00	2,05	2,05	1,00	2,05
5	2,05	1,00	2,05	2,05	1,00	2,05
6 o più	2,05	1,00	2,05	2,05	1,00	2,05
Case coloniche – agriturismi (domestico)	Domestico residente			Domestico non residente		
	Tariffa base	Coefficiente	Tariffa applicata	Tar. base	Coeff.te	Tar.applicata
	2,05	0,33	0,683	2,05	0,33	0,683
Garage magazz. rurali (domestico)	2,05	0,165	0,342	2,05	0,33	0,342
Uso non domestico						
Categoria attività				Tariffa base	coefficiente	tariffa applicata
Musei, biblioteche, scuole, luoghi di culto, ecc				2,05	0,50	1,025
Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi				2,05	0,50	1,025
Stabilimenti balneari				2,05	0,50	1,025
Esposizioni, autosaloni, magazzini, depositi				2,05	0,50	1,025
Alberghi con ristorante				2,05	2,00	4,10
Alberghi senza ristorante				2,05	2,00	4,10
Case di cura e di riposo				2,05	2,50	5,125
Uffici, agenzie studi professionali				2,05	2,50	5,125
Banche ed istituti di credito				2,05	2,50	5,125
Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni				2,05	2,00	4,10
Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze				2,05	2,00	4,10
Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri,				2,05	2,00	4,10

barbieri, estetista			
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,05	0,50	1,025
Attività industriali con capannoni di produzione	2,05	0,50	1,025
Attività artigianali di produzione beni specifici	2,05	0,50	1,025
Ristoranti, pizzerie, trattorie, osterie, pub	2,05	2,00	4,10
Bar, caffè, pasticcerie	2,05	2,00	4,10
Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari	2,05	2,00	4,10
Plurilicenze alimentari e/o miste	2,05	2,00	4,10
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2,05	2,00	4,10
Discoteche, night club	2,05	2,00	4,10

2. di approvare, unicamente per l'anno 2020, una riduzione del 25% della quota fissa e variabile della tariffa Tari, da applicare alle utenze non domestiche che durante l'emergenza Covid 19 sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti citati in premessa;
3. di dare atto che in base alla deliberazione Arera n. 158/2020 le minori entrate di euro **653,45** derivanti dall'applicazione delle riduzioni saranno inserite nel piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2020, secondo le modalità stabilite dal Metodo tariffario (MTR) introdotto dall'ARERA e concorreranno a determinare il conguaglio di cui all'art. 107, comma 5, ultimo periodo, del Decreto Legge 17/03/2020, n. 18;
4. di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5%;
5. di stabilire che il versamento della TARI 2020 dovrà avvenire in 2 rate con le seguenti scadenze: 1° rata 2 Novembre - 2° rata 2 Dicembre;
6. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;
7. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

F.to *Il Presidente*
Di Biagi Francesco

F.to *Il Segretario Comunale*
Dr. Tramontana Mariosante

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m. dal **06/10/2020** al **21/10/2020** al n. **631** del Registro delle Pubblicazioni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to *Dr. Tramontana Mariosante*

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____

essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'albo Pretorio.

essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Latera li _____

F.to *Il Segretario Comunale*
Dr. Tramontana Mariosante

Il Responsabile di settore esprime parere favorevole di regolarità Tecnica

F.to *Il Responsabile di settore*

Il Responsabile del settore ragioneria esprime parere favorevole di regolarità contabile

F.to *Il Responsabile di settore*

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Il Segretario Comunale
Dr. Tramontana Mariosante

Li
